

Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Iva al 5% anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell'art. 10 del D.P.R. 633/72

Aliquota IVA al 5 per cento per le cooperative sociali, esenzione per le *onlus* e IVA ordinaria per le altre cooperative non sociali e non *onlus*. Sono queste le misure previste [nei commi 960, 962 e 963 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 \(legge di stabilità 2016 in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2302\)](#), per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella [circolare n. 31 dell'Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016](#). In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, **nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter)**, sono, dunque, assoggettate:

- all'aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative **sociali** e loro consorzi;
- al regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative **non sociali aventi la qualifica di ONLUS**;
- all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, **se rese da**

cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla [legge di stabilità 2016](#) su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle **cooperative sociali e dai loro consorzi**. "A godere dell'aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi **fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l'esenzione dall'IVA**". (*Precisazione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016*).

In ordine ai **destinatari delle prestazioni**, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso D.P.R., sono quelle «*degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo*».

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La [circolare](#) illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l'applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l'aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all'opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Ai fini dell'individuazione, sotto il profilo temporale, della

disciplina applicabile, si fa riferimento alla **data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento**, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può, invece, farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.